

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E  
PRIVATI**

Approvato con delibera consiliare n. 38 del 29/05/2006  
Modificato con delibera consiliare n. 46 del 31.07.2007

### *Art. 1 – Obiettivi*

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere compreso l'uso di beni immobili di proprietà comunale a persone ed enti pubblici e privati, , in ottemperanza dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto comunale. Il regolamento disciplina inoltre la concessione del patrocinio, il quale consiste nell'apporre la dizione "con il patrocinio del Comune di Castel Guelfo di Bologna" nel materiale pubblicitario delle iniziative e la realizzazione di mostre ed attività artistiche all'interno dei locali comunali.

Il regolamento disciplina inoltre l'iscrizione nel registro comunale delle Associazioni di promozione sociale .

Il presente regolamento non si applica:

- Alla gestione dei servizi ed interventi comunali affidati a terzi (gestione dell'impiantistica sportiva di base, servizi sociali, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina;
- Ai trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- Ad ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

### *Art 2 – Requisiti per l'ammissibilità*

Ai fini della concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento le associazioni devono essere iscritte agli albi previsti dalla legislazione nazionale e regionale ed operanti da almeno sei mesi.

Le forme di sostegno e la concessione del patrocinio possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non iscritti agli albi, per sostenere attività o iniziative di particolare interesse per la città, o che abbiano rilievo nazionale.

L'iscrizione agli albi non è necessaria per la concessione del patrocinio.

### *Art.3 – Indirizzi e risorse*

Il Consiglio comunale, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica, stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno e la relativa allocazione delle risorse.

Sulla base del bilancio previsionale e della relazione revisionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale, la Giunta comunale determina con apposito atto successivo all'approvazione del bilancio gli indirizzi specifici, nonché gli obiettivi da raggiungere nel campo del sostegno alle attività ed affida contestualmente ai responsabili dei servizi le risorse economiche necessarie.

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

## Titolo 2^

Procedure per l'assegnazione di forme di sostegno e per la concessione del patrocinio

#### *Art.4 – Presentazione delle domande*

I soggetti interessati possono presentare domanda per l'assegnazione di forme di sostegno e per la concessione del patrocinio in carta libera oppure utilizzando l'apposito modulo. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Progetto dell'iniziativa o – nel caso in cui la richiesta sia relativa alle attività istituzionali o statutarie del soggetto proponente – relazione sull'attività svolta dal soggetto stesso;
- b) Preventivo dal quale risultino i costi del progetto e le eventuali entrate, compresi gli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di altri soggetti, ovvero bilancio preventivo dell'ente o associazione nel caso in cui la richiesta sia relativa alle attività istituzionali o statutarie del soggetto proponente; laddove il bilancio preventivo non sia previsto dalle norme statutarie del soggetto proponente, deve essere presentato il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario firmato dal legale rappresentante o dagli organi di controllo;
- c) Curriculum dal quale risultino le attività svolte, nel caso in cui il soggetto non abbia in precedenza avuto rapporti con il Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- d) Atto costitutivo e statuto, ove previsto, tranne nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso del Comune e sia aggiornata alle ultime modifiche.

La documentazione prevista alla lettera b) è richiesta solamente per l'erogazione di contributi economici.

#### *Art.5 – Termini per la presentazione delle domande.*

Le domande per accedere alle provvidenze previste dal presente regolamento devono essere presentate almeno 20 (venti) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa ovvero dall'inizio dell'attività.

Le richieste di provvidenze riferite ad attività annuali devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il sostegno dell'Amministrazione comunale. Tale termine deve essere annualmente pubblicizzato in forme adeguate.

#### *Art.6 –Istruttoria e assegnazione*

Il patrocinio è concesso dall'Amministrazione comunale entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere del responsabile del settore competente per materia.

L'attribuzione o il diniego delle forme di sostegno sono disposti con atto motivato dal responsabile del servizio, sulla base degli indirizzi, delle risorse e dei criteri previsti all'art. 3 e all'art. 7.

Il beneficiario delle forme di sostegno deve far risultare nei materiali promozionali delle iniziative e dei progetti il concorso del Comune di Castel Guelfo di Bologna, nelle forme stabilite dal Responsabile di servizio.

#### *Art.7 – Criteri di valutazione*

Nel rispetto degli indirizzi, delle risorse e dei criteri previsti all'art. 3, le domande verranno valutate secondo i criteri di seguito elencati

1. Per la concessione del patrocinio:
  - 1.1. qualità e fini dell'iniziativa;
  - 1.2. rilevanza dell'iniziativa per il territorio comunale.
2. per le attività annuali:
  - 2.1. assenza di fini di lucro negli scopi statutarî;
  - 2.2. qualità dell'attività svolta negli anni precedenti o del curriculum;
  - 2.3. rilevanza dell'attività per il territorio comunale;

- 2.4. qualità dei servizi eventualmente erogati alla cittadinanza.
3. per attività specifiche e singole iniziative:
- 3.1. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
  - 3.2. rilevanza per il territorio comunale;
  - 3.3. originalità e innovazione.

*Art. 8 - Modalità di erogazione delle provvidenze*

L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo

- a) contributi per attività annuali:
  - 70% all'esecuzione del provvedimento di concessione
  - 1) la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale
- b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute

*Art. 9 - Decadenza*

I soggetti assegnatari delle provvidenze di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il consuntivo;
- c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma.

L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

*Art. 10 - Individuazione dei beni*

I beni immobili per la finalità di cui all'articolo 1 sono:

- a) immobile di Largo XXV Aprile n. 7/B
- b) torre del Campanazzo situata in Via Gramsci n. 1
- c) sala consiliare
- d) aule ex scuola dell'obbligo di Via Gramsci 22-24

Al presente elenco potranno essere aggiunti altri beni immobili, ricompresi nel patrimonio disponibile, con provvedimento della Giunta Comunale

*Art. 11 - Concessione*

Gli immobili di cui ai punti a) e b) possono essere concessi per attività a carattere continuativo ad Associazioni regolarmente iscritte nel registro comunale delle Associazioni di promozione sociale o nei registri regionale e provinciale delle organizzazioni di volontariato.

Le sale pubbliche e gli altri immobili sono concessi a coloro che ne facciano richiesta per riunioni, convegni, seminari, assemblee, attività ricreative, culturali, politiche e religiose.

Gli immobili sono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano, per la capienza e destinazione d'uso che risultano agli atti dall'agibilità edilizia e dal nulla osta della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Alla concessione provvedono i competenti funzionari, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle tariffe stabilite con atto della Giunta comunale.

L'utilizzo delle sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta comunale.

L'utilizzo delle sale può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate per i seguenti motivi:

- iniziative a scopo benefico e sociale
- iniziative scolastiche connesse ad attività didattiche
- attività culturali e ricreative legate a manifestazioni comunali
- attività di particolare interesse per il territorio e l'economia locale

L'Amministrazione deciderà discrezionalmente considerando l'utilità o l'interesse pubblico dell'iniziativa.

E' facoltà del Comune di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

*Art. 12 - Istituzione del "Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale".*

E' istituito il registro comunale per l'iscrizione delle forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 34 del 9.10.2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale".

In esso sono iscritte su domanda le associazioni con sede nel territorio comunale aventi i requisiti indicati nella citata legge regionale.

Sono iscritte automaticamente le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno.

In sede di prima applicazione si provvederà ad attivare il registro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Il registro sarà pubblicato anche sul sito internet del comune.

*Art. 13 - Cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni*

La cancellazione dal registro può avvenire per:

- richiesta da parte della stessa associazione;
- provvedimento motivato dal parte del Responsabile di settore per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.

*Art. 14 – Consultazione delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato.*

L'Amministrazione comunale, attraverso le forme di consultazione più idonee, promuove il coordinamento dell'azione di ciascuna associazione di promozione sociale e organizzazione di volontariato operativa sul territorio, al fine di:

- sviluppare e promuovere le iniziative di volontariato,
- superare la frammentazione di competenze,
- sviluppare il reciproco scambio di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali e comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali.

*Art. 15 – Disposizioni finali*

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e la pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.